

Nulla per contrasto con gli artt. 13 e 15 lett. e) della Convenzione de L'Aja il trust posto in essere per sottrarsi al pagamento di un debito e nel quale vi sia coincidenza tra disponente, trustee e beneficiario

Trib. Pavia, sentenza 12 giugno 2014.

Trust - Interessi meritevoli di tutela - Costituzione di trust in periodo sospetto - Coincidenza tra disponente trustee e beneficiario - Nullità del trust per contrasto con gli artt. 13 e 15 lett. e) della Convenzione de L'Aja

Non è prima facie individuabile alcun interesse meritevole di tutela nella segregazione del patrimonio tramite trust - che deve ritenersi, quindi, nullo perché in contrasto con gli artt. 13 e 15 lett. e) della Convenzione de L'Aja 1.7.1985 ratificata con legge n. 364/1989 - posto in essere dal disponente prevalentemente allo scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari del disponente stesso e per il mantenimento del tenore e della qualità di vita da lui goduti al momento della costituzione del trust ed ove vi sia coincidenza di soggetti tra disponente, trustee e beneficiario ed il trust sia stato costituito in perfetta coincidenza con la pubblicazione di una decisione che ha condannato il disponente al pagamento di una rilevante somma di denaro. (Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva intrapresa dal creditore sui beni costituiti in trust)

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI PAVIA
Ex Tribunale di Vigevano

Il Giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta in data 5.11.13;

letti gli atti e i documenti e sentite le parti in udienza;

rilevato che l'opponente, Z. R., ha chiesto sospendersi la procedura esecutiva, affermando essere l'immobile pignorato ricompreso tra beni soggetti al vincolo di un trust, istituito dal debitore esecutato prima della trascrizione del pignoramento;

rilevato che il trust di cui sopra vincola beni siti in Italia, è stato istituito in Italia da cittadino italiano; che è in Italia il luogo di amministrazione

del trust così come il domicilio del trustee; che tuttavia il trust è disciplinato dalla legge straniera (legge di Jersey);

che il negozio posto in essere dal debitore esecutato e odierno opponente prevede una perfetta coincidenza tra disponente, beneficiario e trustee, tutti nella persona del debitore esecutato stesso (cfr parte prima nr 1; parte prima nr 3.2 e 13.1; parte prima nr 7.1 del doc. 3 opponente);

che vi si afferma che la proprietà dei beni "in trust" sia posta in capo al *, il quale però coincide con il disponente, con la conseguenza che non si riscontra alcuna vicenda traslativa in virtù della costituzione del trust;

che il trust è costituito, secondo l'atto istitutivo, "per il soddisfacimento dei propri bisogni [del disponente] ed esigenze familiari al fine di assicurarsi il mantenimento dell'attuale tenore e qualità di vita, la cura e l'assistenza personale e medica." (parte prima nr 2 doc. 3 opponente);

che il negozio istitutivo del trust stabilisce che "i "Beni in trust" sono in piena ed esclusiva proprietà del Trustee affinché egli se ne avvalga secondo quanto enunciato in questo strumento";

ritenuto che la meritevolezza di tutela non può consistere nella sola liceità dell'operazione, ma rappresenta un *quid pluris*, tanto più se si considera che l'atto di destinazione potenzialmente pregiudica direttamente terzi estranei come i creditori;

che, nel caso odierno, non si rinviene prima facie alcun interesse meritevole di tutela nella segregazione del patrimonio del disponente, essendo il trust costituito prevalentemente per il soddisfacimento dei bisogni personali e familiari del disponente e in particolare per il mantenimento del tenore e qualità di vita goduto dallo stesso al momento della costituzione del trust;

ritenuto che la coincidenza di soggetti tra disponente, trustee (e intestatario dei beni in trust) e beneficiario, la mancanza di vicende traslative dei beni in virtù della istituzione del trust, la mancanza di interesse meritevole di tutela, nonché la istituzione del trust in quasi perfetta coincidenza con la pubblicazione della sentenza di appello con cui il debitore esecutato è stato condannato a pagare, in favore della creditrice procedente, la somma azionata nella presente procedura esecutiva, siano elementi che inducono a ritenere che il trust sia stato istituito allo scopo di frodare i creditori del disponente;

che esso, in quanto in contrasto con gli artt. 13 e 15 lett. e) della Convenzione de L'Aja 1.7.1985 ratificata con legge n. 364/1989, sia nullo (cfr. ex multis trib. Bologna 16.6.2003) e pertanto non opponibile alla procedura;

ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per disporre la richiesta sospensione;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione;

condanna l'opponente Z. ccc alla rifusione delle spese processuali a favore dell'opposta I. Spa, che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, in complessivi E 2.300,00 oltre accessori di legge;

fissa, per l'introduzione del giudizio di merito, il termine di mesi sei, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163bis cpc, o altri se previsti (in ragione della materia e del rito), ridotti alla metà. Si comunichi alle parti.c.c.

Vigevano, 6.6.2014

Depositato in cancelleria il 12 giugno 2014